nazionale in base alla parità in vigore il giorno della chiusura dei conti prevista dall'articolo 10.

*Articolo 12*

Se la parità della moneta di uno Stato membro creditore varia tra il momento della chiusura dei conti prevista all'articolo 10 del presente regolamento e quello del pagamento, le eccedenze dei conti aperti a nome della Commissione a favore del Fondo sono, in caso di svalutazione, ripartite tra tutti gli Stati membri conformemente al criterio di ripartizione adottato nel calcolo dei contributi finanziari per l'esercizio considerato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 25; in caso di rivalutazione, tutti gli Stati membri debbono effettuare, nel conto aperto a nome della Commissione a favore del Fondo, un versamento complementare corrispondente.

*TITOLO VI*

**Disposizione finale**

*Articolo 13*

Il presente regolamento entra in vigore alla data d'entrata in vigore del regolamento n. 17/64/CEE relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia.

Fatto a Bruxelles, addí 5 febbraio 1964.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**H. FAYAT**

---

## RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

### sui principi di base dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi

(64/ 128 / CEE)

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Considerando che la produzione comunitaria di grassi d'origine vegetale o estratti da animali marini non copre che il 20 % circa del fabbisogno della Comunità;

Considerando che una politica comune basata su prezzi di mercato di grassi tali da mantenere la produzione interna degli oleaginosi comporterebbe nella maggior parte degli Stati membri un forte rialzo dei prezzi al consumo di questi grassi;

Considerando che è preferibile per queste ragioni assicurare il mantenimento della produzione dei semi oleosi nella Comunità mediante aiuti diretti alla produzione;

Considerando che per l'olio di oliva un sistema di prezzi indicativi sulla cui base sono fissati un prezzo d'entrata che permette il calcolo dei prelievi all'importazione ed un prezzo d'intervento che assicura ai prodottori la realizzazione delle loro vendite ad un prezzo il piú vicino possibile a quello indicativo, combinato alla costituzione d'una scorta regolatrice, è tale da assicurare la stabilizzazione del mercato e di dare ai produttori le garanzie necessarie per quanto riguarda la loro occupazione ed il loro livello di vita;

Considerando tuttavia che se fosse necessario, in ragione del basso prezzo sul mercato mondiale dei prodotti in concorrenza con l'olio d'oliva, fissare il prezzo indicativo di quest'ultimo ad un livello inferiore al giusto prezzo per i produttori al fine di ovviare ad una diminuzione sensibile del consumo, converrebbe concedere aiuti diretti ai produttori;

Considerando che l'olivicoltura pone in alcune regioni d'Italia del Sud dei problemi particolari che devono essere trattati in un piano d'insieme diretto al miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione, al cui finanziamento dovrebbero cooperare gli organismi finanziari competenti della Comunità,

Considerando che mediante la Convenzione con i S.A.M.A. la Comunità si è impegnata a tener presenti gli interessi di questi Stati nella determinazione della sua politica agricola comune, e che questo impegno può essere realizzato attraverso l'attribuzione di una posizione privilegiata in confronto a quella dei paesi terzi;

Considerando che per l'insieme dei S.A.M.A. gli oleaginosi sono i prodotti piú importanti per l'esportazione;

Considerando la marcata tendenza al ribasso dei prezzi mondiali degli oelosi fluidi per uso alimentare e le sue ripercussioni sullo sviluppo economico degli Stati associati per i quali le esportazioni di arachide costituiscono il provento esterno quasi esclusivo;

Considerando che le risorse necessarie possono essere ottenute mediante riscossione di un contributo sui grassi ad uso alimentare, di origine vegetale e estratti da animali marini, prodotti o importati nella Comunità;

Considerando che la liberalizzazione del commercio e la possibilità per taluni Stati membri di ridurre le imposizioni fiscali vigenti sui grassi potrebbero avere delle conseguenze favorevoli sul livello dei prezzi di questi grassi,

Conviene che, per l'organizzazione comune del mercato dei grassi, debbano essere stabilite le linee direttrici seguenti:

— libera importazione dei semi oleosi, degli oli e grassi d'origine vegetale o estratti da animali marini, ed applicazione dei dazi della tariffa doganale comune a questi prodotti (escluso l'olio di oliva);

— concessione ai produttori di semi oleosi di aiuti diretti per garantire il mantenimento del necessario livello di produzione nella Comunità;

— fissazione annuale di un prezzo indicativo per l'olio di oliva che permetta il mantenimento del volume necessario di produzione nella Comunità a prezzi equi per i produttori,

— fissazione annuale di un prezzo d'intervento per l'olio di oliva al fine di garantire ai produttori l'effettuazione delle loro vendite ad un prezzo il piú vicino possibile al prezzo indicativo,

— costituzione di una scorta regolatrice al fine di ottenere una stabilizzazione dei prezzi al consumo,

— fissazione di un prezzo d'entrata per l'olio, di oliva e riscossione di prelievi all'importazione:

— concessione di aiuti comunitari diretti ai produttori comunitari, se risultasse necessario fissare il prezzo indicativo ad un livello inferiore a quello indicato piú sopra per ovviare ad una sensibile diminuzione del consumo di olio d'oliva derivante dal basso prezzo sul mercato mondiale dei prodotti concorrenti,

— elaborazione, da parte del Governo italiano in cooperazione con la Commissione, di un programma volto a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione delle olive e dell'olio di oliva e la situazione economica delle regioni di olivicoltura; per l'attuazione di detto programma, intervento del Fondo europeo agricolo di orientamente e di garanzia, nell'ambito delle disposizioni che lo disciplinano, senza pregiudicare l'eventuale intervento di altre Istituzioni della Comunità,

— per gli oleaginosi originari dei S.A.M.A. importati nella Comunità, abolizione, per quanto riguarda gli oli, dei dazi doganali delle tariffe nazionali secondo il regime che gli Stati membri si accordano reciprocamente, e ove occorra, applicazione per quanto riguarda i semi, di misure particolari per assicurare loro una certa posizione privilegiata,

— per gli oleaginosi originari dei S.A.M.A. importati nella Comunità, concessione di un aiuto per attenuare le conseguenze di un ribasso dei corsi mondiali al disotto di un corso medio da stabilire quale riferimento,

— riscossione di un contributo sui grassi per uso alimentare, di origine vegetale o estratti da animali marini, importati o prodotti nella Comunità; il relativo gettito sarà devoluto alla Comunità,

— finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia degli interventi e degli aiuti previsti,

Invita la Commissione a presentargli anteriormente al 1º novembre 1964, proposte relative alla graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato in base a tali principi.